

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DEL SISTEMA DEPURATIVO – FOGNARIO

DEI COMUNI DI BIANCO, BOVALINO, BENESTARE E CASIGNANA

L'anno 2019 il giorno del mese di presso la sede del Comune di tra:

1 – Il Comune di Bovalino, in persona del Sindaco avv. Vincenzo Maesano e del responsabile dell'area _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Bovalino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione

2 - Il Comune di Bianco, in persona del Sindaco Aldo Canturi, e del responsabile dell'area _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Bianco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

3 – Il Comune di Benestare, in persona del Sindaco dott. Rosario Rocca e del responsabile dell'area _____, domiciliato per la sua carica presso sede del Comune di Benestare, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione

4 - Il Comune di Casignana, in persona del Sindaco dott. Vito Antonio Crinò, e del responsabile dell'area _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Casignana, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione

PREMESSO CHE

I Comuni, come sopra rappresentati, sono dotati di un sistema depurativo – fognario, parte del quale è stato interessato dai “Lavori di ripristino della funzionalità”, eseguiti a cura della Regione Calabria – Dipartimento lavori pubblici - per come stabilito dall'Accordo di programma sottoscritto in data 06.06.2017, ex art. 30 e 34 del D. Lgs 267/2000 ed art. 11 e seguenti della L.R. 19/2001, tra la stessa Regione Calabria e i Comuni interessati;

L'Accordo di programma prevedeva, oltre l'esecuzione di lavori di ripristino della funzionalità, la gestione degli impianti interessati dai lavori per un periodo di garanzia di tre mesi, successivamente prorogato fino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico - funzionale, a seguito del quale, la responsabilità degli impianti, delle opere e di quant'altro riferibile alla gestione del sistema depurativo - fognario è tornata nella competenza dei Comuni interessati;

La Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - in esito della riunione del 23.07.2018, presso il Dipartimento Presidenza Direzione Generale, ha sollecitato la presa in carico della gestione da parte dei comuni e, attraverso una relazione, prot. n. 257186 del 24.07.2018, ha formulato una proposta di

- che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;
- che l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale ;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 142 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione alla competenza degli enti locali;

Visto l'art. 30 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede, al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, la stipula tra enti locali di apposite convenzioni, anche attraverso l'istituzione di uffici comuni;

Ritenuto necessario avviare la gestione associata, tra i Comuni soprarichiamati, del sistema depurativo e fognario costituito: dall'impianto di depurazione ubicato in Bianco località Vallone Sant'Antonio, dagli impianti di sollevamento denominanti S1, S2, S2_1, S3, S4, S5, S6, dal

Art. 3
(Finalità)

Gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata sono: efficacia, efficienza ed economicità dell'intero sistema depurativo – fognario dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 4
(Funzioni, attività e servizi dell'*ufficio comune*)

1. Le funzioni e i servizi oggetto della gestione associata riguardano la gestione del sistema depurativo – fognario dei comuni stipulanti. In particolare, l'ufficio comune adotterà le funzioni amministrative istruttorie e funzioni amministrative decisorie nonché i provvedimenti nella qualità di Responsabile degli uffici e dei servizi in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000.
2. Le funzioni amministrative decisorie di competenza dell'ufficio saranno eseguite sotto la sua diretta responsabilità, e riguarderanno tutte le attività volte a garantire la funzionalità e la piena efficienza degli impianti come elencati all'articolo 1 della presente convenzione.
3. Ai fini della concreta definizione dei compiti dell'ufficio comune, e della massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che conseguono alla stipula della convenzione si precisa che i servizi, le attività ed i procedimenti che rientrano nella competenza dell'ufficio sono i seguenti: gestione e manutenzione degli impianti come elencati nell'art. 1 della presente convenzione.
4. L'Ufficio Unico svolge un'attività che comprende sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - armonizzazione degli adempimenti, rapporti con enti e soggetti terzi;
 - gestione tecnico – manutentiva e migliorativa degli impianti con ogni adempimento e verifica previsti per legge;
 - controllo e manutenzione impianti di sollevamento, da effettuarsi tramite ditta specializzata nella revisione delle macchine elettromeccaniche;
 - opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore;
 - adempimenti funzionali o complementari allo svolgimento di quelli di cui ai punti precedenti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Ufficio Unico è collegato con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisoriosi connessi con la gestione degli impianti di tutti i comuni firmatari.
6. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, l'Ufficio Unico potrà scegliere le soluzioni organizzative e le forme di gestione più idonee, al fine di garantire le migliori condizioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, compatibilmente con gli indirizzi operativi stabiliti dai comuni firmatari e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
7. A mero titolo esemplificativo, l'Ufficio Unico provvede a: operare in economia, assegnare mediante appalto a terzi i servizi affidati; collaborare con altri enti, aziende speciali e consorzi pubblici.
8. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti

4. All'ente responsabile della gestione associata, presso cui l'ufficio è costituito, è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'ufficio e per la nomina, se del caso previo parere della Conferenza dei Sindaci, del suo responsabile.

5. Il responsabile *dell'ufficio comune* assumerà i compiti relativi al servizio da garantire, in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 11, e in osservanza delle previsioni dell'articolo 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, coadiuvati dalle altre figure professionali che sono o saranno coinvolte nell'organizzazione.

Art. 7 (Sistema direzionale)

Il sistema direzionale della gestione associata si articola come segue:

- Conferenza dei Sindaci;
- Responsabile dell'Ufficio Unico.

Art. 8 (Conferenza dei Sindaci)

1. La "Conferenza dei Sindaci" (d'ora in avanti denominata per brevità Conferenza) è un organo collegiale di indirizzo e vigilanza che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci e dal Segretario Comunale del comune capofila con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

3. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione. In particolare, i dipendenti ed i consulenti dei Comuni interessati.

4. La Conferenza stabilisce gli indirizzi annuali e pluriennali e gli obiettivi dell'Ufficio Unico, esamina le questioni di interesse comune, delinea le direttive per il responsabile e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi.

5. La Conferenza è inoltre competente a:

- proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della seguente convenzione;
- operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione assicuri standard di efficacia e di efficienza adeguati;
- adottare per il personale impiegato nei servizi convenzionati tutti i provvedimenti di natura funzionale necessari per la loro partecipazione all'attività convenzionata che non siano, per norma di legge o regolamento, di esclusiva competenza dei dirigenti del comune dal quale dipendono;
- delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e l'Ufficio Unico;
- approvare la proposta del piano operativo, di quello degli obiettivi, nonché le risorse

funzioni di collegamento fra l'ente di appartenenza e la gestione associata stessa. Ai suddetti referenti competerà la trasmissione di tutta la documentazione necessaria all'esercizio del servizio associato.

Ai suddetti Responsabili, per i necessari spostamenti dalla sede del Comune di appartenenza, sarà riconosciuto il solo rimborso dell'indennità chilometrica secondo le tabelle predisposte dall'ACI ove non sia disponibile l'utilizzo di mezzo comunale e previa autorizzazione all'uso del mezzo proprio. L'Ufficio Unico si avvale della collaborazione di dipendenti incardinati nell'Area Tecnica dei comuni convenzionati per le attività di supporto amministrativo, che saranno individuati dalla Conferenza dei Sindaci.

Eventuali modifiche della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ufficio Unico potranno essere stabilite con atto della Conferenza.

L'esecuzione del contratto di gestione verrà affidata a professionista qualificato che, se non reperibile nell'ambito delle risorse dell'Ufficio associato o degli stessi comuni sarà individuato all'esterno, nel rispetto delle procedure di legge in materia di affidamento dei servizi professionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 11

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione ha decorrenza ed ha durata 3 (tre) anni. La durata così espressa non esclude comunque la previsione della facoltà di recesso di singoli partecipanti o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.

2. E' prevista la possibilità di rinnovo della convenzione previa espressa decisione del Consiglio Comunale.

Art. 12

(Ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti)

1. La manutenzione ordinaria degli impianti come elencati nel precedente articolo 4 è affidata, secondo le procedure previste in materia di contratti pubblici, dall'Ufficio Comune. La spesa presunta da porre a base di gara è quantificata nella relazione trasmessa in data 24.07.2018 dalla Regione Calabria.

2. La ripartizione della spesa per la manutenzione ordinaria (e eventuale manutenzione straordinaria degli impianti ad uso comune) e spettante a ciascun Comune è la seguente:

Comune	Percentuale
Benestare	19,24
Casignana	4,25
Bovalino	48,04
Bianco	28,47

3. Dal momento della nomina del Responsabile del Servizio associato e per tutta la durata della convenzione, le spese relative alle funzioni associate sono ripartite tra i Comuni firmatari nella seguente modalità, tenuto conto delle percentuali di ripartizione sopra indicate:

comuni firmatari della Convenzione.

16. I Comuni firmatari convengono espressamente che in caso di mancato versamento delle somme dovute al Comune Capofila, ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile, penale o amministrativo resterà esclusivamente in capo al Comune inadempiente.

17. Qualora nel corso di validità della presente convenzione emergessero esigenze diverse da quelle preventivate è fatta salva la possibilità di rideterminare sia i criteri di definizione dei costi sia le modalità di Suddivisione, previa modifica alla convenzione stessa.

Art. 13

(Dotazione di personale)

L'ufficio Comune opererà con personale qualificato, individuato tra i dipendenti degli enti aderenti alla convenzione ed avrà sede presso l'ente capofila.

Art. 14

(Durata - Entrata in vigore - Adesioni – Scioglimento)

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni 3 (tre) .
2. La convenzione diviene operativa dal momento della nomina del Responsabile del Servizio.
3. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposita deliberazione.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti (oppure: dei due terzi) i Comuni convenzionati, oppure per effetto di disposizioni di legge che dispongano altre modalità di gestione del servizio. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 15

(Recesso)

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun comune non prima di due anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni ed alla Conferenza dei Sindaci, a mezzo di lettera raccomandata a. r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale.